



BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI LOCAZIONE ABITATIVA SOSTENUTE DAGLI STUDENTI FUORI SEDE (ART. 1, COMMI 526 E 527 LEGGE DI BILANCIO 30 DICEMBRE 2020, N. 178)

Art. 1 – Oggetto

In attuazione del Decreto MUR-MEF prot. N. 1013 del 30 luglio 2021, l'Università degli studi di Urbino Carlo Bo pubblica il presente bando, finalizzato alla raccolta delle istanze di assegnazione del contributo per le spese sostenute durante l'anno 2021 e riferite al medesimo anno, dalle studentesse e dagli studenti iscritti nell'a.a. 2020/2021, per le locazioni di immobili abitativi.

Art. 2 – Contributo previsto

E' previsto un tetto massimo nazionale di spesa di 15 milioni di euro. L'importo pro capite del contributo che verrà riconosciuto alle studentesse e agli studenti aventi diritto è determinato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, con successivo provvedimento, in rapporto al tetto di spesa e al numero complessivo degli studenti aventi diritto, che verrà comunicato al Ministero da parte di tutti gli atenei statali.

Art. 3 – Requisiti di iscrizione

Per ottenere il beneficio previsto dal presente bando è richiesta la regolare iscrizione all' a.a. 2020/2021 all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Il beneficio sarà riconosciuto solo in caso di carriera attiva durante il periodo di corresponsione dei canoni oggetto dell'istanza del rimborso.

Art. 4 – Requisiti di condizione economica

Per accedere al beneficio è richiesto l'indice della situazione economica equivalente (ISEE) per prestazioni per il diritto allo studio universitario, non superiore a 20.000 euro. Ai fini della valutazione verrà preso in considerazione l'ultimo ISEE presente in banca dati al 30 ottobre 2021, purché presentato nell'anno 2020 o 2021.

Non è accettato l'ISEE ordinario non applicabile a prestazioni per il diritto allo studio universitario. E' possibile avvalersi dell'ISEE corrente rilasciato sulla base dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Per gli studenti non residenti in Italia e gli studenti stranieri residenti in Italia, ma non autonomi, è richiesto l'ISEEU parificato.

Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri (specificati annualmente con decreto ministeriale), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alle prestazioni di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane.

Gli studenti apolidi o rifugiati politici sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o



Consolati, poiché si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia da autocertificare con le stesse modalità previste per gli studenti italiani. Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici

Art. 5 – Requisiti di residenza

Possono accedere al beneficio le studentesse e gli studenti con residenza in un Comune diverso rispetto a quello della sede del Corso di studio e che siano intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate per un immobile locato nel comune della sede del corso. Il contratto deve coprire in tutto o in parte l'anno 2021.

Art. 6 – Incumulabilità

I contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con "altri contributi pubblici per l'alloggio" con ciò intendendosi in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo sotto forma di contributo economico percepiti per l'a.a. 2020/2021 o per spese sostenute nell'anno 2021.

Art. 7 – Modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata entro il **30 ottobre 2021** esclusivamente tramite l'area riservata ESSE3, accedendo con le credenziali assegnate dall'ateneo alle iscritte e agli iscritti.

Non è possibile presentare domanda in formato cartaceo, o in qualsiasi altra modalità diversa da quella sopra indicata.

Nella domanda verrà richiesto di:

- dichiarare che non sussistono le condizioni di incumulabilità di cui all'art. 6
- produrre copia integrale del/i contratto/i di locazione registrato/i presso l'Agenzia delle Entrate in essere nell'anno 2021.

Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all'indirizzo istituzionale @campus.uniurb.it

Controlla nella tua area riservata:

- se l'indirizzo di residenza è corretto;
- se è presente il codice IBAN del conto corrente a te intestato o cointestato;
- se hai autorizzato l'Università degli studi di Urbino Carlo Bo a scaricare il valore ISEE presentato nel 2021 e valido per le prestazioni per il diritto allo studio universitario dalla banca dati INPS.

Vedi le istruzioni: <https://www.uniurb.it/studiaconnoi/studenti/borse-di-studio-e-agevolazioni/bandi-e-opportunita-per-studenti>

Art. 8 – Elenco aventi diritto e invio al Ministero

L'Università degli studi di Urbino Carlo Bo, effettuati i controlli sulle istanze presentate, invierà l'elenco delle studentesse e degli studenti in possesso dei requisiti al Ministero, ai fini del calcolo del contributo erogabile, entro il 29 novembre 2021.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, sulla scorta dei dati ricevuti, con decreto direttoriale individua l'importo pro capite del contributo da riconoscere agli studenti in rapporto alle risorse disponibili e al numero complessivo di aventi diritto comunicato dai diversi Atenei, e assegna ad ogni singola università la quota parte delle risorse di cui all'art. 1, comma 526, della legge n. 178/2020.



Art. 9 - Trattamento dei dati personali

I dati personali saranno raccolti dall'università, tramite le domande di partecipazione al presente concorso. I dati raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e dal GDPR UE n. 2016/679, e comunque esclusivamente per le finalità indicate nel presente Bando e per i tempi a ciò strettamente necessari. Lo stesso verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei. La resa dei dati richiesti è obbligatoria per l'ammissione all'agevolazione di cui al presente bando: la mancata comunicazione degli stessi potrà comportare l'esclusione dello studente dal beneficio. In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui alla normativa vigente in materia di tutela dei diritti personali. Il Titolare del trattamento è individuato nell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede in Urbino, Via Saffi, 2 - 61029 Urbino (PU).

Art. 10 - Pubblicità

Il presente bando è pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo ed è inserito altresì sul sito portale web dell'Università degli studi di Urbino Carlo Bo (www.uniurb.it) alla voce "Studia con noi / Studenti / Borse di studio e agevolazioni / Bandi per studenti".

Urbino, 29 settembre 2021

IL RETTORE
Giorgio Calcagnini